



# REPUBBLICA DI SAN MARINO

## **Noi Capitani Reggenti la Serenissima Repubblica di San Marino**

*Visto l'articolo 4 della Legge Costituzionale n.185/2005 e l'articolo 6 della Legge Qualificata n.186/2005;*

*Promulghiamo e mandiamo a pubblicare la seguente legge ordinaria approvata dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 3 novembre 2020:*

### **LEGGE 9 NOVEMBRE 2020 n. 196**

#### **II VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE DELLO STATO E DEGLI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO ALLARGATO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2020, MODIFICHE ALLA LEGGE 19 NOVEMBRE 2019 N. 157 E SUCCESSIVE MODIFICHE**

##### **Art.1**

*(Interventi sul sistema bancario, Variazioni straordinarie e registrazioni contabili al Rendiconto Generale dello Stato)*

1. L'Eccellentissima Camera, in qualità di socio unico, è autorizzata alla copertura delle perdite emergenti dal bilancio d'esercizio 2019 approvato dall'assemblea dei soci di Cassa di Risparmio della Repubblica di San Marino S.p.A..
2. Ai sensi dell'articolo 11, comma 4, della Legge 24 dicembre 2018 n.173 sono approvate le variazioni straordinarie al Rendiconto Generale dello Stato per l'esercizio finanziario 2019 riepilogate nella Delibera del Congresso di Stato n.16 del 23 luglio 2020 (Allegato 1) comprensive delle scritture contabili per l'allineamento con il bilancio d'esercizio 2019 di Cassa di Risparmio della Repubblica di San Marino S.p.A..

##### **Art.2**

*(Istituto per l'Innovazione della Repubblica di San Marino S.p.A., Variazioni straordinarie e registrazioni contabili al Rendiconto Generale dello Stato)*

1. L'Eccellentissima Camera, in qualità di socio unico, è autorizzata alla copertura della perdita registrata nel bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2019, approvato dall'assemblea dei soci dell'Istituto per l'Innovazione della Repubblica di San Marino S.p.A..
2. Sono approvate le variazioni straordinarie al Rendiconto Generale dello Stato per l'esercizio finanziario 2019 riepilogate nella Delibera del Congresso di Stato n.29 del 3 agosto 2020 (Allegato 2).

**Art.3**

*(Conferimento immobile alla Giochi del Titano S.p.A)*

1. L'Eccellentissima Camera è autorizzata, ai sensi della Delibera del Congresso di Stato n.9 del 3 agosto 2020, a conferire nella Giochi del Titano S.p.A. una parte dell'immobile "ex proprietà STELABAR S.p.A." inserita all'interno del complesso immobiliare denominato "Centro Diamond", distinta al vigente catasto fabbricati alla partita n.18188, Foglio di mappa 1, particella 21, sub. 41, sub. 44, sub. 47, sub. 69, sub. 70 e sub. 85, pari al valore di stima determinato dall'Ufficio Tecnico del Catasto in data 14 gennaio 2019 di euro 2.150.000,00 (duemilioncentocinquantamila/00), a condizione che il conferimento avvenga ai sensi dell'articolo 2 della Legge 5 novembre 2004 n.154.
2. Il conferimento di cui al comma 1 comporta l'adeguamento della quota del capitale sociale di proprietà dello Stato.

**Art.4**

*(Proroga straordinaria dei termini di pagamento imposta speciale erariale sui giochi, concorsi a premi, lotterie, lotto, giochi della sorte e abilità e scommesse)*

1. In considerazione della crisi da pandemia Covid-19 che ha colpito il settore in maniera particolare ed incisiva, in via straordinaria e limitatamente all'imposta dovuta per gli esercizi 2020 e 2021, i termini di pagamento dell'imposta erariale speciale sui giochi di cui alla Legge 25 luglio 2000 n. 67 e successive modifiche ed integrazioni e di cui ai regolamenti e disposizioni vigenti in materia, sono posticipati di trenta giorni rispetto gli attuali termini applicati.

**Art.5**

*(Riduzione aliquota imposta sulle importazioni di beni necessari per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19)*

1. Al fine del contenimento e della gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge e fino al 30 giugno 2021, l'aliquota dell'imposta sulle importazioni di cui all'articolo 4 della Legge 22 dicembre 1972 n.40 e successive modifiche è stabilita nella misura del 3% della base imponibile sui seguenti beni:
  - mascherine chirurgiche; mascherine Ffp2 e Ffp3; articoli di abbigliamento protettivo per finalità sanitarie quali guanti in lattice, in vinile e in nitrile, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione, calzari e soprascarpe, cuffie copricapo, camici impermeabili e camici chirurgici; termometri; detergenti disinfettanti per mani; dispenser a muro per disinfettanti; soluzione idroalcolica in litri, perossido al 3% in litri; sistemi di aspirazione; umidificatori.

**Art.6**

*(Proroga misure per il contenimento del costo del lavoro e incentivi al lavoro femminile)*

1. I benefici di cui alla Legge 13 novembre 1987 n.137 (Misure per il contenimento del costo del lavoro) e successive modifiche e integrazioni sono prorogati fino al 31 dicembre 2021.
2. Gli oneri finanziari derivanti dai benefici di cui al comma che precede, troveranno imputazione sul capitolo 2-4-7460 "Fondo speciale per interventi sull'occupazione e contenimento costo del lavoro" del Bilancio di Previsione dello Stato per gli anni di competenza.

**Art.7**

*(Regolamento di attuazione della Legge 30 luglio 2015 n.118)*

1. Entro il 31 dicembre 2020, il Congresso di Stato è delegato ad adottare apposito decreto, ai fini di disciplinare le modalità di presentazione delle domande di permesso di soggiorno e di

residenza e dei relativi allegati per le tipologie disposte e per ogni altro ulteriore aspetto, anche integrativo, relativo all'esecuzione ed attuazione alla Legge 30 luglio 2015 n.118.

### **Art.8**

*(Proroga dei termini per la presentazione della domanda di concessione edilizia in sanatoria straordinaria di cui all'articolo 33 della Legge 7 agosto 2017 n.94 e successive modifiche)*

1. Il termine previsto per la presentazione della domanda di concessione edilizia in sanatoria straordinaria, di cui all'articolo 33, comma 1, della Legge n.94/2017 come prorogato dal comma 2 dell'articolo 19, della Legge 7 luglio 2020 n.113, è prorogato al 15 luglio 2021.
2. Il termine per la presentazione della documentazione di cui all'articolo 33, comma 4, della Legge n.94/2017 come prorogato dal comma 3 dell'articolo 19, della Legge 7 luglio 2020 n.113, è prorogato al 30 novembre 2021.
3. Il termine per la presentazione della documentazione di cui al comma 1 *bis* dell'articolo 3 del Decreto Delegato 29 aprile 2019 n.70 come prorogato dal comma 3 dell'articolo unico del Decreto-Legge 30 gennaio 2020 n.14, è prorogato al 31 luglio 2021.

### **Art.9**

*(Nuovi depositi rilevanti)*

1. Al Titolo I, della Parte II, della Legge 17 novembre 2005 n.165, il Capo V è così rinominato: **“DISPOSIZIONI SULLA SEPARAZIONE PATRIMONIALE E SUI SERVIZI DI INVESTIMENTO E DI INVESTIMENTO COLLETTIVO”**.
2. Al Capo della Legge 17 novembre 2005 n.165 di cui al precedente comma, dopo l'articolo 73 è aggiunto il seguente articolo:

#### **“Art.73-bis**

*(Separazione patrimoniale dei depositi rilevanti)*

1. Le banche, a fronte di depositi rilevanti, intesi quali depositi di valore unitario superiore ai 10 milioni di euro ed eseguiti da:
  - a) soggetti che esercitano attività riservate in San Marino o all'estero;
  - b) gestori, sammarinesi o esteri, di fondi sovrani o di fondi previdenziali;
  - c) trustee professionali ai sensi dell'articolo 18 della Legge 1° marzo 2010 n.42 e successive modifiche;
  - d) società emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati;
  - e) investitori privati, anche internazionali, interessati a finanziare le infrastrutture per il rilancio dell'economia del Paese, che abbiano presentato domanda per partecipare ad apposito bando pubblicato dal Congresso di Stato;possono costituire, con le somme rinvenienti dai sopra citati depositi, patrimoni autonomi, distinti a tutti gli effetti da quello della banca. La costituzione del patrimonio autonomo è preceduta dalla stipula di appositi contratti tra la banca e il depositante, registrati in esenzione d'imposta.
2. Il totale dei patrimoni autonomi costituiti dalla banca non può eccedere il limite complessivo di 8 volte il patrimonio di vigilanza.
3. Sui patrimoni autonomi di cui al precedente comma non è ammessa sospensione ai sensi del successivo articolo 82 né sono ammesse azioni di creditori della banca diversi dai titolari dei rispettivi depositi rilevanti, o nell'interesse degli stessi, né quelle dei creditori dell'eventuale soggetto presso il quale le somme di denaro sono depositate. Le azioni dei creditori dei singoli titolari sono ammesse nel limite di quanto registrato nel rispettivo patrimonio autonomo ai sensi del comma 1. Se le somme di denaro ricevute per la costituzione del patrimonio autonomo sono sub-depositate presso terzi, non operano le compensazioni legale e giudiziale e non può essere

pattuita la compensazione convenzionale rispetto ai crediti vantati dal sub-depositario nei confronti della banca.

4. La liquidità depositata di pertinenza dei patrimoni autonomi è sub-depositata dalla banca o impiegata nell'acquisto di strumenti finanziari in conformità alle indicazioni tempo per tempo impartite dai titolari dei rispettivi depositi rilevanti, che mantengono pertanto il rischio patrimoniale associato agli investimenti effettuati. La responsabilità delle banche per il rimborso dei depositi rilevanti è circoscritta all'ammontare della liquidità e alla restituzione degli strumenti finanziari di pertinenza dei patrimoni autonomi tempo per tempo sussistenti.

5. Con riferimento a ciascun patrimonio autonomo, la banca tiene separatamente i libri e le scritture contabili prescritti nel rispetto dei principi contabili vigenti e delle disposizioni emanate dall'autorità di vigilanza. Gli amministratori della banca redigono un separato rendiconto per ciascun patrimonio autonomo, da allegare al bilancio d'esercizio della banca.

6. In caso di liquidazione coatta amministrativa o di risoluzione della banca, i titolari di depositi rilevanti, con riguardo al patrimonio autonomo loro riferibile, sono equiparati ai clienti aventi diritto alla restituzione di strumenti finanziari.

7. L'autorità di vigilanza, ai sensi del precedente articolo 72, può introdurre con propri regolamenti ulteriori disposizioni per disciplinare, con maggior dettaglio, i casi di separazione patrimoniale di cui al presente articolo.”

#### **Art.10**

*(Modifiche al Decreto Delegato 28 febbraio 2013 n.17)*

1. All'articolo 2 del Decreto Delegato 28 febbraio 2013 n.17 “Approvvigionamento diretto di gas naturale presso fornitori esterni da parte di operatori economici sammarinesi” vengono aggiunti i seguenti commi:

“2 bis. Per i contratti in essere, in caso di interruzione della distribuzione da parte del fornitore esterno, l'Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici si impegna a garantire la continuità della fornitura di gas per la quale A.A.S.S. oltre ad applicare le tariffe in vigore applicherà un sovrapprezzo di cui alla Direttiva 98/30/CE relativa alle norme comuni per il mercato di gas naturale.

2 ter. Si impegna il Congresso di Stato entro il 31 dicembre 2020 a definire i parametri di applicazione di un'imposta per l'importazione da applicare sul gas naturale destinato agli operatori economici sammarinesi con le modalità di fornitura esterna di cui al presente decreto delegato.

2 quater. Il Congresso di Stato, entro il 31 marzo 2021, provvederà alla modifica del Decreto Delegato 14 dicembre 2011 n.195 inserendo apposita imposta speciale per il gas naturale (metano) ad uso industriale. A partire dal 31 marzo 2021 il gas naturale destinato agli operatori economici sammarinesi sarà soggetto all'imposta di cui al presente comma.”

#### **Art.11**

*(Allineamento agli standard della disciplina sul reato di ostacolo all'esercizio della funzione di vigilanza)*

1. L'articolo 140 della Legge 17 novembre 2005 n.165 e successive modifiche è così sostituito:

#### **“Art.140**

*(Ostacolo all'esercizio della funzione di vigilanza)*

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la prigionia e con l'interdizione di secondo grado chiunque dolosamente:

a) espone nelle comunicazioni all'autorità di vigilanza fatti o informazioni non rispondenti al vero; ovvero

- b) nasconde, in tutto o in parte, all'autorità di vigilanza fatti o informazioni che avrebbe dovuto comunicare; ovvero
- c) ostacola in qualsiasi altra forma all'autorità di vigilanza l'esercizio delle proprie funzioni, o non ottempera, in forma grave o reiterata, alle disposizioni da essa emanate.

2. Se i fatti di cui al comma precedente sono commessi nell'esercizio delle funzioni di amministratore, direttore, sindaco, revisore, attuario, liquidatore, commissario, commissario liquidatore, amministratore speciale o membro del comitato di sorveglianza presso soggetti autorizzati o presso ogni altro soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi della presente legge, si applica altresì la multa e l'interdizione di terzo grado dalle funzioni di amministratore, procuratore, sindaco, revisore, attuario, liquidatore, commissario presso società o altri enti con personalità giuridica.

3. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.”.

#### **Art.12**

*(Riferimenti dal Coordinamento della Vigilanza all'Autorità Giudiziaria)*

1. Il comma 3 dell'articolo 104 della Legge 17 novembre 2005 n.165 e successive modifiche è così sostituito:

“3. Il Coordinamento della Vigilanza riferisce le irregolarità constatate di cui al precedente comma connotate da *fumus delicti* all'autorità giudiziaria senza necessità di qualificazione giuridica delle condotte. L'autorità giudiziaria informa il Coordinamento della Vigilanza, anche a richiesta di quest'ultimo, sull'esito delle segnalazioni ricevute.”.

#### **Art.13**

*(Vigilanza cross-border)*

1. Al comma 6 dell'articolo 36 della Legge 17 novembre 2005 n.165, la lettera c) è così sostituita:

“c) la comunicazione è rivolta all'impresa capogruppo per finalità di vigilanza consolidata e di controllo dei rischi a livello di gruppo o è rivolta all'autorità estera cui compete la vigilanza sulla capogruppo ed è richiesta dalla stessa autorità nell'ambito dell'acquisizione di informazioni e documenti di cui all'articolo 103, comma 4;”.

#### **Art.14**

*(Modifiche all'articolo 23 della Legge 28 giugno 1989 n.68 e successive modifiche)*

1. L'articolo 23 della Legge 28 giugno 1989 n.68, come già modificato dall'articolo 16 della Legge 30 maggio 2019 n.88 è così ulteriormente modificato:

#### **“Art.23**

*(Atti soggetti a controllo di legittimità)*

Sono soggetti al controllo preventivo di legittimità:

- a) i seguenti atti amministrativi concernenti il rapporto di lavoro dei dipendenti del Settore Pubblico Allargato:
  - 1) gli atti di inquadramento;
  - 2) gli atti e contratti per la copertura temporanea di profili di ruolo (PDR) definitivamente vacanti e di PDR non previsti dal fabbisogno;
  - 3) gli atti e contratti per la copertura temporanea di PDR temporaneamente vacanti conseguentemente all'assenza del titolare di durata presumibile pari o superiore a tre anni;

- 4) gli atti e contratti di assunzione a tempo determinato di personale necessario alla realizzazione di progetti specifici aventi durata limitata alla conclusione del progetto;
  - 5) gli atti di ricostruzione di carriera;
  - 6) i contratti di assunzione dirigenziali;
  - 7) gli atti di incarico dirigenziale e gli atti di assegnazione dirigenziale;
  - 8) i contratti di assunzione di durata pari o superiore ai tre anni;
- b) ogni altro atto che per espressa disposizione di legge è assoggettato al controllo di legittimità.”.

#### **Art.15**

*(Modifiche all'articolo 25 della Legge 5 ottobre 2011 n.160 e successive modifiche)*

1. L'articolo 25 della Legge 5 ottobre 2011 n.160, come già modificato dall'articolo 3 del Decreto-Legge 25 luglio 2016 n.89, è così ulteriormente modificato:

#### **“Art.25**

*(Accesso ai documenti amministrativi)*

1. Ai fini del presente Titolo IV, si intendono:
  - a) per "interessati", tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso;
  - b) per "controinteressati", tutti i soggetti, individuati o facilmente individuabili in base alla natura del documento richiesto, che dall'esercizio dell'accesso vedrebbero compromesso il loro diritto alla riservatezza.
2. Gli interessati possono accedere ai documenti amministrativi che sono in possesso dell'Amministrazione ai fini della tutela dei loro diritti soggettivi e interessi legittimi.
3. I cittadini sammarinesi, i cittadini stranieri residenti o soggiornanti in Repubblica e le persone giuridiche, associazioni, fondazioni, enti che hanno sede legale in Repubblica possono, altresì, accedere ai documenti amministrativi che sono in possesso dell'Amministrazione anche indipendentemente da fini di tutela di posizioni giuridiche qualificate e differenziate e senza necessità di motivare la richiesta di accesso.
4. Gli organi, uffici, servizi, Aziende ed Enti autonomi dello Stato cui è indirizzata la richiesta di accesso presentata ai sensi del comma 2 o del comma 3 sono tenuti, qualora siano individuati o facilmente individuabili controinteressati, a darne tempestivamente comunicazione agli stessi, mediante invio di copia della richiesta medesima con raccomandata con avviso di ricevimento o tramite canali informatici sicuri, secondo quanto previsto dalle norme in materia.
5. I controinteressati possono presentare una motivata opposizione alla richiesta di accesso con riferimento alla sussistenza dei limiti di cui all'articolo 30, comma 3 nonché ad esigenze di protezione di dati personali. La motivata opposizione è presentata entro i seguenti termini perentori:
  - a) per le richieste di accesso di cui al comma 2, entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione;
  - b) per le richieste di accesso di cui al comma 3, entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione.
6. Decorsi i termini di cui al comma 5, l'Amministrazione, accertata la ricezione della comunicazione, provvede sulla richiesta entro il termine previsto all'articolo 29, comma 1.”.

#### **Art.16**

*(Modifiche all'articolo 29 della Legge n.160/2011 e successive modifiche)*

1. L'articolo 29, comma 1 della Legge n.160/2011, come già modificato dall'articolo 5, comma 1 del Decreto-Legge n.89/2016, è così ulteriormente modificato:

“1. L’Amministrazione interpellata provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine concesso all’uno o più controinteressati per la presentazione di eventuale opposizione a mente dell’articolo 25, comma 5. Decorso tale termine, si applica l’articolo 10, comma 2, della Legge 28 giugno 1989 n.68.”.

2. L’articolo 29, comma 2, lettera a) della Legge n.160/2011, come già modificato dall’articolo 5, comma 2 del Decreto-Legge n.89/2016, è così ulteriormente modificato:

“a) qualora accolga l’opposizione presentata dai soggetti controinteressati ai sensi dell’articolo 25, commi 4 e 5;”.

#### **Art.17**

*(Residenza ordinaria per i lavoratori frontalieri)*

1. È dato mandato al Congresso di Stato di emanare apposito decreto delegato atto a modificare la modalità di selezione delle domande di residenza ordinaria per i lavoratori frontalieri di cui al Decreto Delegato 11 dicembre 2018 n.154, affinché il sistema di estrazione a sorte venga sostituito con l’esame delle domande effettuato in base al criterio di anzianità lavorativa.

2. Al fine di mettere a punto un testo unico, il decreto delegato di cui al comma 1 abroga e sostituisce il Decreto Delegato n.154/2018.

#### **Art.18**

*(Modifica al Decreto Delegato 22 settembre 2009 n.132)*

1. Dopo l’articolo 23 del Decreto Delegato 22 settembre 2009 n.132 “Ratifica Decreto Delegato 21 luglio 2009 n.99 - Regolamento applicativo di cui all’articolo 19 della Legge 27 gennaio 2006 n.23 - Norme generali per l’esercizio del Turismo Rurale” è aggiunto il seguente articolo:

#### **“Art.23-bis**

*(Utilizzo delle strutture e degli spazi adibiti al Turismo Rurale)*

1. È consentito l’utilizzo delle strutture e degli spazi adibiti al turismo rurale da parte di terzi per servizi, manifestazioni ed eventi, previa deliberazione da parte della Commissione per il Turismo Rurale.”.

#### **Art.19**

*(Modifiche al convenzionamento e alle disposizioni in materia di credito agevolato a supporto delle imprese di cui al Decreto Delegato 25 giugno 2018 n.72)*

1. La lettera e) del comma 1 dell’articolo 1 della Legge 19 novembre 2019 n.157 è così sostituita:

“e) convenzionamento per credito agevolato alle imprese di cui al Decreto Delegato 25 giugno 2018 n.72 fino alla concorrenza dell’importo complessivo di euro 4.000.000,00; per credito agevolato alle imprese di cui all’articolo 13 del Decreto Delegato 25 giugno 2018 n.72 fino alla concorrenza dell’importo complessivo di euro 8.500.000,00. Gli oneri relativi agli interessi passivi, per l’esercizio 2020, trovano imputazione sul capitolo 2-4-7226 “Contributi in conto interessi e in conto canoni per interventi a sostegno delle attività economiche”. Sul predetto capitolo trovano imputazione anche gli oneri di cui all’articolo 4, lettera d), della Legge 4 dicembre 2015 n.178, gli oneri di cui all’articolo 30 del Decreto Delegato 10 novembre 2014 n.187 e gli oneri di cui all’articolo 11 del Decreto Delegato n.162/2015 e successive modifiche;”.

2. E' abrogato l'articolo 13 del Decreto Delegato n.72/2018; le disposizioni di cui al medesimo articolo 13 continuano ad avere applicazione per le istanze presentate prima dell'entrata in vigore della presente legge.

3. Il comma 8 dell'articolo 15 del Decreto Delegato n.72/2018 è così modificato:

“8. Il progetto di investimento deve essere realizzato, ad eccezione dei convenzionamenti di cui all'articolo 12, entro dodici mesi dalla data di ricevimento della delibera di autorizzazione. A fronte di documentate esigenze tale termine può essere prorogato di:

- a) ulteriori dodici mesi, qualora il progetto si riferisca agli interventi sugli immobili di cui alla lettera b) degli articoli 6, 7, 8, 9 e 10;
- b) ulteriori centottanta giorni per i progetti di cui alle lettere a), c) e d) degli articoli 6, 7, 8, 9 e 10.”.

4. Il comma 2 dell'articolo 16 del Decreto Delegato n.72/2018 è così modificato:

“2. Il credito agevolato può essere concesso, ad eccezione dei finanziamenti convenzionati di cui all'articolo 12, per un massimo di cinque o dieci anni ai sensi di quanto previsto specificatamente nel presente decreto delegato ed il rimborso del prestito avviene mediante il pagamento di rate semestrali posticipate costanti comprensive della quota di interessi a carico del beneficiario, con scadenza 30 giugno e 31 dicembre di ogni anno; la prima rata scade alla fine del primo semestre successivo a quello in cui è avvenuta l'erogazione della prima parte del prestito. Le convenzioni finanziarie di cui al comma 3 possono prevedere differenti modalità e frequenza di rimborso e non può venir prevista frequenza inferiore a n.1 rata ogni dodici mesi.”.

#### **Art.20**

*(Modifiche all'articolo 13, comma 2, lettera c) della Legge 31 marzo 2014 n.40)*

1. L'articolo 13, comma 2, lettera c) della Legge 31 marzo 2014 n.40 è così modificato:

“c) disciplinata dalla Legge 26 luglio 2010 n.130 e successive modifiche, esclusivamente per l'esercizio della licenza commerciale al dettaglio nel Centro Storico della Capitale e degli altri centri storici, così come definiti dall'articolo 1, dell'Allegato B alla Legge n.130/2010, salvo parere autorizzativo del Comitato di esame di cui all'articolo 21 della medesima legge e fatto salvo il caso del commercio ambulante;”.

#### **Art.21**

*(Modifiche all'articolo 13 del Decreto Delegato 3 novembre 2015 n.162)*

1. All'articolo 13 del Decreto Delegato 3 novembre 2015 n.162 è aggiunto il seguente comma:

“2 bis. La Società Commerciale può stipulare contratti di affitto di ramo d'azienda anche con società estere affermate nel proprio specifico settore a livello internazionale o proprietarie di marchi affermati a livello internazionale autorizzate ai sensi dell'articolo 13 della Legge 31 marzo 2014 n.40.”.

#### **Art.22**

*(Deroga temporanea all'obbligo di deposito dell'originale delle domande di marchio, brevetto o disegno e delle convalide di brevetto europeo)*

1. Fino al 31 dicembre 2021 le domande di marchio, di brevetto, di disegno, i relativi rinnovi e le convalide di brevetto europeo pervenute, ai sensi dell'articolo 98, commi 1 e 2 e dell'articolo 99 della Legge 25 maggio 2005 n.79, all'Ufficio di Stato Brevetti e Marchi mediante telecopia o altro mezzo elettronico, qualora complete, si ritengono validamente depositate senza necessità di fare pervenire all'Ufficio l'originale del modulo di domanda o convalida e dei documenti allegati, derogando alla procedura descritta all'articolo 98, commi 3 e 4, della medesima legge.

2. L'Ufficio di Stato Brevetti e Marchi, in deroga alla previsione dell'articolo 100, comma 1, della Legge n.79/2005, provvede alla restituzione delle ricevute di deposito delle domande, dei rinnovi e delle convalide di brevetto europeo e ad altre comunicazioni preferibilmente mediante telecopia o altro mezzo elettronico.

### **Art.23**

*(Disposizioni sulla San Marino Card)*

1. Le risorse finanziarie previste dall'articolo 14, comma 3, della Legge n.157/2019 in euro 50.000,00 possono essere destinate anche ad interventi di razionalizzazione delle operatività del gestionale della San Marino Card in riferimento a piani di intervento predisposti dal gruppo tecnico, previsto con delibera del Congresso di Stato n.15 del 10 agosto 2020 per l'analisi e revisione delle funzionalità San Marino Card per l'integrazione nel Portale PA e lo sviluppo di ulteriori servizi a cittadini ed imprese.

### **Art.24**

*(Modifiche alla Legge 28 febbraio 1998 n.30)*

1. L'articolo 34, secondo comma della Legge n.30/1998 è così sostituito:

“Il bilancio di previsione pluriennale è redatto in termini di competenza ed è aggiornato annualmente in sede di formazione del bilancio di previsione annuale, in considerazione dello stato di attuazione dei programmi in corso, sulla base degli impegni contrattuali legittimamente assunti e degli impegni derivanti dalle leggi pluriennali di spesa. Al Bilancio di previsione pluriennale è, inoltre, allegato un prospetto riepilogativo delle spese esecutive a carattere pluriennale ed a carattere annuale incidenti su due esercizi finanziari, registrate in relazione ai relativi impegni pluriennali a mente dell'articolo 35, primo comma.”.

2. L'articolo 35 della Legge n.30/1998 è così sostituito:

### **“Art.35**

*(Caratteri ed effetti del bilancio di previsione pluriennale)*

Il bilancio di previsione pluriennale evidenzia la pianificazione di risorse e di interventi riferiti al periodo considerato sulla base delle linee programmatiche contenute nel programma economico, di impegni derivanti dall'applicazione di leggi e norme in vigore nonché su ipotesi di eventuali nuove leggi. L'approvazione del bilancio di previsione pluriennale consente l'assunzione di impegni a carico dei futuri bilanci, per le spese a carattere pluriennale e per quelle a carattere annuale incidenti su due esercizi finanziari già approvate sulla base di leggi, contratti, atti amministrativi e giudiziari legittimamente assunti e sentenze andate in giudicato.

L'approvazione del Bilancio pluriennale non costituisce da sola autorizzazione a riscuotere o a spendere fatto salvo quanto disposto al primo comma.”.

3. All'articolo 107 della Legge n.30/1998, così come modificato dall'articolo 44, comma quinto della Legge 21 dicembre 2012 n.150, dopo il comma quarto, sono aggiunti i seguenti commi:

“Fatto salvo quanto previsto all'articolo 109, comma ottavo, gli atti di importo inferiore o pari alla soglia di euro 2.600,00 di cui al comma terzo, lettere a) e b) non sono soggetti a controllo preventivo e sono esecutivi sotto la responsabilità del Dirigente o Funzionario delegato competente, tali atti sono soggetti a controllo amministrativo – contabile da parte della Contabilità di Stato ed a controllo di legittimità successivo a campione della Direzione della Finanza Pubblica (DFP) a mente del successivo articolo 109. La responsabilità, per dolo o colpa grave, relativamente ai profili di legittimità dell'atto, così come meglio dettagliati dal Regolamento di Contabilità, permane unicamente in capo al soggetto che abbia autorizzato la spesa.

La responsabilità di cui all'articolo 115, comma primo, lettera a) è esclusa in capo al Dirigente della Contabilità di Stato con riferimento ai profili di legittimità delle spese relative agli atti di cui al precedente comma quinto e permane in capo allo stesso la sola responsabilità, in caso di dolo o colpa grave, riferita ai profili amministrativo-contabili specificamente individuati dal Regolamento di Contabilità.

Il superiore riparto di competenze, per valore o per tipologia di atto, fra Commissione di Controllo della Finanza Pubblica (CCFP) e DFP nonché la soglia di cui al superiore comma quinto possono essere variati con decreto delegato.”.

4. All'articolo 109 della Legge n.30/1998 sono aggiunti, dopo il comma sesto, i seguenti commi:

“La DFP effettua controlli successivi di legittimità a campione su una percentuale non inferiore al 20% della spesa derivante dagli atti e contratti esecutivi ai sensi dell'articolo 107, comma quinto. Il controllo successivo di legittimità a campione è effettuato sulla base di criteri e procedure operative definiti e formalizzati con regolamento congressuale su proposta della Segreteria di Stato per le Finanze e il Bilancio sentita la CCFP, la DFP e la Direzione Generale della Funzione Pubblica (DGFP). La predetta percentuale minima di atti e contratti soggetti a controllo successivo di legittimità a campione può essere variata tramite decreto delegato.

Qualora dal controllo successivo di legittimità di cui al precedente comma emergano violazioni di norme e procedure stabilite dall'ordinamento vigente in materia di contabilità pubblica, la DFP ne fa motivato rapporto ai sensi dell'articolo 119 alla CCFP nonché alla Segreteria di Stato per le Finanze e il Bilancio per l'emanazione di eventuali disposizioni in materia amministrativa-contabile ed alla DGFP per le eventuali sanzioni disciplinari.”.

5. Le disposizioni di cui al presente articolo entrano in vigore a decorrere dall'esercizio finanziario 2021.

#### **Art.25**

*(Finanziamento assistenza sanitaria e servizio socio-sanitario)*

1. Al fine di mettere a disposizione dell'ISS le risorse finanziarie per la gestione dell'assistenza sanitaria e per il servizio socio-sanitario ed evitare l'assunzione di prestiti per la copertura dei disavanzi finanziari registrati nei rendiconti dell'ISS degli esercizi 2018 e 2019, l'ISS è autorizzato - in via straordinaria - a prelevare, dal saldo della Cassa di Compensazione di cui all'articolo 14 della Legge 20 dicembre 1990 n.156, l'importo fino alla concorrenza di euro 9.700.000,00.

#### **Art.26**

*(Misure straordinarie per il conferimento di incarichi di lavoro a medici specializzandi)*

1. Al fine di far fronte alle esigenze straordinarie derivanti dal perdurare della diffusione del Covid-19 a livello globale e di garantire i livelli essenziali di assistenza, l'ISS, fino al perdurare dello stato di pandemia può conferire incarichi di lavoro autonomo, mediante l'attivazione di rapporti di collaborazione a convenzione di durata non superiore a sei mesi ed eventualmente prorogabili in ragione del perdurare delle condizioni di diffusione del virus, a medici specializzandi iscritti all'ultimo anno di corso delle scuole di specializzazione nonché, qualora questo abbia durata quinquennale, al penultimo anno del relativo corso.

2. In ragione dell'urgenza, in deroga alle norme vigenti, tali contratti sono sottoscritti dal Direttore Generale ISS ai sensi dell'articolo 11, comma 6 della Legge n.165/2004, su proposta del competente Direttore UOC, anche in assenza del preventivo parere favorevole del Congresso di Stato.

3. Rimane ferma, anche per l'attivazione di detti incarichi, la supervisione del tutor, individuato nel Direttore UOC di riferimento.

4. Il compenso spettante ai medici specializzandi è quello previsto dall'Allegato 2 alla Legge n.139/2018 – livello 0.
5. Il conferimento di incarichi di lavoro autonomo non comporta l'instaurazione di alcun rapporto di dipendenza con l'ISS.

**Art.27**

*(Conferimento di incarichi di lavoro autonomo a personale sanitario e socio-sanitario)*

1. In deroga alle norme vigenti, per far fronte all'emergenza Covid-19, è consentito il conferimento di incarichi di lavoro autonomo per prestare servizio presso l'ISS al personale sanitario e socio-sanitario titolare di pensione erogata dall'ISS, fatta salva l'idoneità alla mansione specifica ai sensi delle norme vigenti e al novero delle mansioni per le quali si viene richiamati in servizio.
2. Per tutta la durata del periodo in cui il pensionato espleta attività lavorativa in favore dell'ISS ai sensi del presente articolo, continuerà a percepire altresì il trattamento pensionistico.
3. Il conferimento di incarico di lavoro autonomo di cui al comma 1, non viene applicato a predeterminate mansioni avente carattere di volontariato svolte per l'ISS.
4. In ragione dell'urgenza, in deroga alle norme vigenti, tali contratti sono sottoscritti dal Direttore Generale ISS ai sensi dell'articolo 11, comma 6 della Legge n.165/2004, su proposta del competente Direttore UOC, anche in assenza del preventivo parere favorevole del Congresso di Stato.

**Art.28**

*(Modifica all'articolo 1 del Decreto-Legge 20 maggio 2019 n.79)*

1. Il comma 2, dell'articolo 1, del Decreto-Legge 20 maggio 2019 n.79 è così sostituito:
- “2. La retribuzione del periodo di aspettativa di cui al comma 1 è riconosciuta solo qualora il reddito netto medio annuo dell'intero nucleo familiare, sia pari o inferiore a 55.000,00 euro annui. Qualora il reddito sia superiore, è comunque garantito l'accesso al periodo di aspettativa di cui al comma 1, tale periodo non prevede retribuzione, non è computato ai fini del trattamento di quiescenza, della carriera né a ciascun altro fine ed istituto contrattuale e vincola il datore di lavoro al divieto di licenziamento e alla conservazione del posto di lavoro.”.

**Art.29**

*(Variazione al Bilancio di previsione dello Stato)*

1. A norma dell'articolo 25 della Legge 18 febbraio 1998 n.30, su conforme delibera del Congresso di Stato n.7 del 31 agosto 2020, è approvato lo schema della Variazione al Bilancio di Previsione dello Stato per l'esercizio finanziario 2020 (Allegato “A”) di cui all'articolo 26 della Legge 19 novembre 2019 n.157, così come modificato dall'articolo 34 della Legge 7 luglio 2020 n.113, che risulta così ulteriormente modificato:

Stato previsionale dell'Entrata		
Titolo 1-Entrate tributarie	€	398.879.100,00
Titolo 2-Entrate extratributarie	€	56.253.925,41
Titolo 3-Alienazione, ammortamento di beni patrimoniali e rimborsi di crediti	€	406.100,00
Titolo 4-Entrate derivanti dall'accensione di mutui e prestiti	€	511.500.000,00
Titolo 5-Partite di giro	€	44.690.000,00
<b>Totale Generale Entrate</b>	<b>€</b>	<b>1.011.729.125,41</b>

Stato previsionale dell'Uscita		
Titolo 1-Spese correnti	€	613.778.297,91
Titolo 2-Spese in conto capitale	€	38.012.843,74
Titolo 3-Rimborso di prestiti	€	315.247.983,76
Titolo 4-Partite di giro	€	44.690.000,00
<b>Totale Generale Uscite</b>	<b>€</b>	<b>1.011.729.125,41</b>

2. Lo stanziamento previsto sul capitolo 2-4-7227 “Contributi in conto interessi e in conto canoni per Credito Agevolato straordinario a sostegno delle attività economiche (Legge n.109/2009)”, per l'esercizio finanziario 2020, di cui al comma 2, dell'articolo 1 della Legge n.157/2019, è variato da euro 178.000,00 ad euro 105.000,00.

3. Lo stanziamento previsto sul capitolo 2-5-6435 “Fondo per interventi finalizzati al risparmio energetico, idrico, alla produzione di energia da fonti rinnovabili e al contenimento delle fonti di inquinamento”, per l'esercizio finanziario 2020, di cui al comma 1, dell'articolo 3 della Legge n.157/2019, è variato da euro 50.000,00 ad euro 20.000,00.

### **Art.30**

*(Variazione al Bilancio di previsione dell'A.A.S.L.P.)*

1. A norma dell'articolo 25 della Legge 18 febbraio 1998 n.30, su conforme delibera del Consiglio di Amministrazione n.2 del 30 settembre 2020, è approvato lo schema della II Variazione al Bilancio di Previsione dell'Azienda Autonoma di Stato per i Lavori Pubblici per l'esercizio finanziario 2020 (Allegato “B”) di cui all'articolo 27 della Legge n.157/2019, così come modificato dall'articolo 35 della Legge n.113/2020, che risulta così ulteriormente modificato:

Stato previsionale dell'Entrata		
Titolo 1-Entrate correnti	€	11.172.827,13
Titolo 2-Entrate patrimoniali	€	0,00
Titolo 4-Contabilità speciali	€	600.000,00
Titolo 6-Partite di giro	€	8.263.000,00
<b>Totale Generale Entrate</b>	<b>€</b>	<b>20.035.827,13</b>

Stato previsionale dell'Uscita		
Titolo 1-Spese correnti	€	7.741.000,00
Titolo 2-Spese straordinarie	€	3.368.327,13
Titolo 3-Spese in conto capitale	€	63.500,00
Titolo 5-Contabilità speciali	€	600.000,00
Titolo 6-Partite di giro	€	8.263.000,00
<b>Totale Generale Uscite</b>	<b>€</b>	<b>20.035.827,13</b>

2. All'interno del piano pluriennale degli investimenti di cui alla Legge n.67/2015 si individua come opera prioritaria da avviare nel 2020 la Riqualficazione viabilità Rovereta - Dogana Bassa – Galazzano. Le somme del Bilancio A.A.S.L.P. destinate in conto residui sul centro di costo 41002, residuo n.6043-2016, sono trasferite in conto residui sul centro di costo “Riqualficazione viabilità Rovereta - Dogana Bassa - Galazzano”.

**Art.31***(Variazione al Bilancio di Previsione dell'A.A.S.S.)*

1. A norma dell'articolo 25 della Legge 18 febbraio 1998 n.30, su conforme delibera del Consiglio di Amministrazione n.282 del 23 ottobre 2020, è approvato lo schema della II Variazione al Bilancio di Previsione dell'Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici per l'esercizio finanziario 2020 (Allegato "C") di cui all'articolo 28 della Legge n.157/2019, così come modificato dall'articolo 36 della Legge n.113/2020, che risulta così ulteriormente modificato:

Stato previsionale dell'Entrata	
Titolo 1-Entrate correnti	€ 63.257.334,62
Titolo 2-Movimenti di capitale	€ 17.882.000,00
Titolo 3-Contabilità speciali	€ 55.850.000,00
Titolo 5-Partite di giro	€ 5.298.407,00
<b>Totale Generale Entrate</b>	<b>€ 142.287.741,62</b>
Stato previsionale dell'Uscita	
Titolo 1-Uscite correnti	€ 57.477.515,23
Titolo 2-Movimenti di capitali	€ 25.611.819,39
Spese in conto capitale	
Titolo 3-Contabilità speciali	€ 53.900.000,00
Titolo 4-Spese Straordinarie	€ //
Titolo 5-Partite di giro	€ 5.298.407,00
<b>Totale Generale Uscite</b>	<b>€ 142.287.741,62</b>

2. Il comma 2 dell'articolo 28 della Legge n.157/2019 così come modificato dall'articolo 36 della Legge n.113/2020 è così ulteriormente modificato:

“2. L'Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2020, ad utilizzare proprie riserve fino ad euro 23.011.000,00 da destinare a copertura finanziaria delle previste opere di investimento, comprese quelle relative agli investimenti effettuati per conto dello Stato i cui oneri sono posti a carico dell'A.A.S.S.”.

3. Il comma 4 dell'articolo 28 della Legge n.157/2019 così come modificato dall'articolo 36 della Legge n.113/2020 è così ulteriormente modificato:

“4. Per l'utilizzo delle riserve, fino all'importo di euro 23.011.000,00, di cui al comma 2, il Consiglio di Amministrazione dell'A.A.S.S. presenta una relazione scritta alla Commissione Consiliare Permanente Finanze, Bilancio e Programmazione; Artigianato, Industria, Commercio; Turismo, Servizi, Trasporti e Telecomunicazioni, Lavoro e Cooperazione afferente le opere che verranno così finanziate.”.

**Art.32***(Variazione al Bilancio di Previsione del C.O.N.S.)*

1. A norma dell'articolo 25 della Legge 18 febbraio 1998 n.30, su conforme delibera del Comitato Esecutivo n.2 del 17 settembre 2020, è approvato lo schema della II Variazione al Bilancio di Previsione del Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese per l'esercizio finanziario 2020 (Allegato "D") di cui all'articolo 29 della Legge n.157/2019, così come modificato dall'articolo 37 della Legge n.113/2020 che risulta così ulteriormente modificato:

Stato previsionale dell'Entrata

Titolo 1-Entrate ordinarie	€	4.238.280,00
Titolo 2-Entrate straordinarie	€	168.000,00
Titolo 3-Entrate diverse	€	345.726,00
Titolo 4-Entrata conto capitale CONS	€	100.000,00
Titolo 5-Partite di giro	€	230.000,00
<b>Totale Generale Entrate</b>	<b>€</b>	<b>5.082.006,00</b>

Stato previsionale dell'Uscita		
Titolo 1-Spese correnti	€	4.637.906,00
Titolo 2-Spese straordinarie	€	111.600,00
Titolo 3-Oneri non ripartibili	€	2.500,00
Titolo 4-Spese in conto capitale	€	100.000,00
Titolo 5-Rimborso di prestiti	€	//
Titolo 6-Partite di giro	€	230.000,00
<b>Totale Generale Uscite</b>	<b>€</b>	<b>5.082.006,00</b>

2. Il comma 2 dell'articolo 29 della Legge n.157/2019 così come modificato dal comma 2 dell'articolo 37 della Legge n.113/2020 è così ulteriormente modificato:

“2. Il Congresso di Stato è autorizzato ad erogare per acconti il contributo per l'anno 2020 di euro 4.338.280,00 al C.O.N.S di cui all'articolo 9 della Legge 30 settembre 2015 n.149.”.

### **Art.33**

*(Variazione al Bilancio di Previsione dell'Università degli Studi)*

1. A norma dell'articolo 25 della Legge 18 febbraio 1998 n.30, su conforme delibera del Consiglio di Amministrazione n.3 del 15 settembre 2020, è approvato lo schema della II Variazione al Bilancio di Previsione dell'Università degli Studi per l'esercizio finanziario 2020 (Allegato “F”) di cui all'articolo 31 della Legge n.157/2019, così come modificato dall'articolo 39 della Legge n.113/2020, che risulta così ulteriormente modificato:

Stato previsionale dell'Entrata		
Titolo 1-Entrate correnti	€	5.723.100,00
Titolo 2-Entrate in conto capitale	€	210.000,00
Titolo 3-Partite di giro	€	805.000,00
<b>Totale Generale Entrate</b>	<b>€</b>	<b>6.738.100,00</b>

Stato previsionale dell'Uscita		
Titolo 1-Spese correnti	€	5.723.100,00
Titolo 2-Spese conto capitale	€	210.000,00
Titolo 3-Partite di giro	€	805.000,00
<b>Totale Generale Uscite</b>	<b>€</b>	<b>6.738.100,00</b>

### **Art.34**

*(Variazione al Bilancio di Previsione dell'Ente di Stato dei Giochi)*

1. A norma dell'articolo 25 della Legge 18 febbraio 1998 n.30, su conforme delibera del Consiglio di Amministrazione n.3 dell'11 settembre 2020, è approvato lo schema della Variazione al Bilancio di Previsione dell'Ente di Stato dei Giochi per l'esercizio finanziario 2020 (Allegato “H”) di cui all'articolo 33 della Legge n.157/2019, che risulta così modificato:

Stato previsionale dell'Entrata		
Titolo 1-Entrate ordinarie	€	180.500,00
Titolo 2-Entrate straordinarie	€	//
Titolo 4-Movimenti di capitale	€	//
Titolo 5-Partite di giro	€	26.500,00
<b>Totale Generale Entrate</b>	<b>€</b>	<b>207.000,00</b>
Stato previsionale dell'Uscita		
Titolo 1-Spese correnti	€	180.500,00
Titolo 2-Spese conto capitale	€	//
Titolo 3-Movimenti di capitale	€	//
Titolo 5-Partite di giro	€	26.500,00
<b>Totale Generale Uscite</b>	<b>€</b>	<b>207.000,00</b>

### Art.35

*(Variazioni trasferimenti Poste San Marino S.p.A.)*

1. È autorizzata la Variazione ai trasferimenti inseriti nel Bilancio dello Stato con Poste San Marino S.p.A. sulla base della Variazione al Bilancio di Previsione Budgetaria di Poste San Marino S.p.A. per l'esercizio finanziario 2020 di cui all'articolo 34 della Legge n.157/2019 (Allegato "I") che risulta così modificato:

Totale Generale Ricavi	€	4.419.100,00
Totale Generale Costi	€	5.381.3290,00
<b>Sbilancio</b>	<b>€</b>	<b>-962.190,00</b>

2. Il comma 2 dell'articolo 34 della Legge n.157/2019 è così sostituito:

“2. Sul capitolo 1-3-2615 “Concorso dello Stato pareggio gestione Poste San Marino S.p.A.” è stanziato per l'esercizio 2020 l'importo di euro 962.190,00 quale concorso massimo dello Stato per il pareggio della gestione di Poste San Marino S.p.A.”.

3. Il comma 3 dell'articolo 34 della Legge n.157/2019 è così sostituito:

“3. Sul capitolo 1-3-2616 “Fondo di compensazione per agevolazioni tariffarie postali” è stanziato per l'esercizio 2020 l'importo di euro 180.000,00 quale rimborso massimo a carico del Bilancio dello Stato per le agevolazioni tariffarie concesse da Poste San Marino S.p.A. ai sensi dell'articolo 22 del Decreto Delegato 26 giugno 2013 n.68, compresi gli oneri relativi alle esenzioni postali di cui al comma 1 dell'articolo 24 della Legge 30 maggio 2019 n.88 e quelli relativi alle spedizioni postali in franchigia previsti dall'articolo 3, comma 4, del Decreto Delegato 8 ottobre 2020 n.186.”.

### Art.36

*(Modifica dell'articolo 42 della Legge 7 luglio 2020 n.113)*

1. L'articolo 42 della Legge 7 luglio 2020 n.113 è così sostituito:

#### “Art.42

*(Conferimento in conto capitale al Veicolo Pubblico di Segregazione dei Fondi Pensione)*

1. Il Congresso di Stato è autorizzato ad effettuare trasferimenti in conto capitale sul capitolo 2-3-6354 “Conferimento in conto capitale al Veicolo Pubblico di Segregazione Fondi Pensione S.p.A.” fino alla concorrenza di euro 9.743.906,07.”.

### **Art.37**

*(Semplificazione per la presentazione di istanze al Consiglio dei XII)*

1. È istituito un diritto di pratica di euro 200,00 per la presentazione al Consiglio dei XII di istanze volte ad ottenere l'autorizzazione all'intestazione di immobili.
2. Tale diritto assorbe le imposte di bollo dovute per l'istanza ed i documenti allegati ed è pagato presso l'Ufficio del Registro e Conservatoria con l'imputazione sul capitolo 430 – Diritti Erariali.
3. Gli uffici pubblici interessati rilasciano i certificati e i documenti da allegare all'istanza, indicando che sono esenti da bollo ai sensi del presente articolo ed in virtù della quietanza a tale scopo esibita dall'interessato. La quietanza medesima va comunque prodotta all'Ufficio Segreteria Istituzionale insieme all'istanza di cui al comma 1.
4. Le istanze a rettifica, integrazione e modifica di quelle già presentate per le finalità di cui al comma 1, e le eventuali domande di altro tenore, assolvono l'imposta di bollo nella misura ordinaria.
5. Le previsioni dei commi di cui sopra avranno validità per le istanze depositate successivamente all'entrata in vigore del presente articolo.

### **Art.38**

*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il quinto giorno successivo a quello della sua legale pubblicazione.

*Data dalla Nostra Residenza, addì 9 novembre 2020/1720 d.F.R.*

I CAPITANI REGGENTI  
*Alessandro Cardelli – Mirko Dolcini*

IL SEGRETARIO DI STATO  
PER GLI AFFARI INTERNI  
*Elena Tonnini*

